

Avv. Prof. GIORGIO CANSACCHI

Ord. nell'Università di Torino

**Azione di usurpazione di predicato
e condizioni della sua ammissibilità**

Estratto da «IL FORO PADANO»

N. 1 - Gennaio 1958

Corte d'Appello di Venezia — Sezione I - 16 aprile 1957 - RAFFAELLI *Presidente* - MOSCONI *Estensore* - GRISOLIA P. M. (concl. conf.) - TRISSINO (avv.ti Contursi Lisi e Ghezzi Perego) - MARZOTTO (avv.ti Marangoni e Rezzara).

Titoli nobiliari - Azione di usurpazione - Natura - Prova della titolarità del diritto.

Titoli nobiliari - Diritto al predicato - Titoli riconosciuti in base al r. d. 21 gennaio 1929 n. 61.

Titoli nobiliari - Azione di usurpazione - Presupposti - Confondibilità dei predicati - Criteri di accertamento.

Titoli nobiliari - Titoli conferiti dopo il 28 ottobre 1922 - Dichiarazione dell'inefficacia - Legittimazione ad agire.

A norma della disposizione XIV delle norme transitorie e finali della Costituzione, il predicato di un titolo nobiliare vale come parte del nome, e pertanto per farne valere la tutela come tale, con l'azione per usurpazione di nome a termini dell'art. 7 cod. civ., l'attore è tenuto a dare la prova documentale della titolarità del diritto mediante la produzione dell'atto di nascita recante il predicato cognomizzato (1).

Il diritto al predicato, mentre resta escluso per coloro cui fu conferito il titolo nobiliare dopo il 28 ottobre 1922, spetta invece anche a coloro che, dopo tale data, abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto al titolo in virtù del r. d. 21 gennaio 1929 n. 61 (2).

Per sorreggere l'azione di usurpazione è necessaria la sussistenza della confondibilità dei predicati, e l'indagine va compiuta non già raffrontando le singole parole, ma i predicati stessi considerati nel loro complesso (3).

Non compete al privato, ma soltanto al p. m., la facoltà di impugnare il titolo nobiliare conferito dopo il 28 ottobre 1922, chiedendo, di conseguenza, l'inibitoria

all'uso del predicato cognomizzato e la rettifica dei registri di stato civile (4).

Diritto — Con sua precedente sentenza 27 febbraio 1954 questa Corte ebbe a ritenere che l'azione dal Trissino promossa debba qualificarsi per quella di usurpazione di nome, fondando tale decisione sul rilievo che, venuto meno l'ordinamento dello stato nobiliare italiano di cui al r. d. 21 gennaio 1929 n. 61, e con ciò la possibilità di agire per usurpazione di titolo a norma degli art. 2 e 3 del d. l. 28 dicembre 1934 n. 2337, in relazione alla disposizione XIV delle norme transitorie e finali della Costituzione, i predicati dei cessati titoli nobiliari sono entrati ormai a far parte integrante del nome, venendo così a rientrare nella disciplina e tutela proprie del diritto al nome, tornando dunque applicabile al caso il disposto dell'art. 7 cod. civ.

Ma se, con ciò, accettata dalle parti la sentenza della Corte, non può più ormai discutersi sulla natura dell'azione, è ovvio che resta fermo l'onere del Trissino di fornire la prova costitutiva del suo diritto, onde poter stabilire se dello stesso abbia in effetti sofferta lesione.

Altra cosa è invero qualificare un'azione ed altra accertare la sussistenza del diritto che la sorregge e, di conseguenza, delle lamentate lesioni.

Ciò posto, si pone una prima questione, dal Tribunale neppur considerata, ma sollevata, in appello, nel contempo dal Marzotto e dal Pubblico Ministero, e cioè se per poter esperire l'azione di usurpazione di nome fosse necessario anzitutto fornire la prova documentale e preconstituita della titolarità del diritto al nome comprensivo del predicato cognomizzato di cui si discute, mediante la produzione della copia dell'atto dello stato civile dell'attore recante tale integrazione.

La risoluzione di tale questione doveva infatti, ad avviso della Corte, precedere l'altra posta dal Tribunale circa l'esistenza o meno d'un pregiudizio conseguente all'usurpazione, essendo evidente che tale indagine doveva seguire, e non già precedere, l'accertamento della sussistenza del diritto che si afferma violato.

Nè bastava prendere atto che il Marzotto, aderendo, da ultimo, alle istanze del Pubblico Ministero aveva riconosciuto che non gli spetta l'uso del predicato «... di Valdagno e Castelvechio» perchè tale ammissione ebbe un preciso e limitato obbiettivo, e cioè quello di prestare ossequio alla disposizione XIV della Costituzione ed alla correlativa istanza del Pubblico Ministero, e non mai di riconoscere il buon fondamento delle istanze del Trissino, costantemente contrastate dal convenuto durante l'intero giudizio.

L'indagine sul diritto del Trissino al predicato sotto il profilo dianzi considerato era pur sempre necessaria onde sorreggere l'eventuale pronuncia di condanna al risarcimento del danno ed alle spese di lite.

Ciò posto, va anzitutto considerato come, già in virtù dell'art. 89 n. 9 dell'ordinamento dello stato civile approvato con r. d. 9 luglio 1939 n. 1238, i provvedimenti di riconoscimento dei titoli di nobiltà e di predicato dovessero essere annotati in calce agli atti di nascita.

Tale obbligo era evidentemente inteso a far sì che il diritto al titolo nobiliare, di natura affine al diritto al cognome, costituendo un segno distintivo della persona, perchè indicativo dell'appartenenza ad una data famiglia, dovesse entrare a formare parte integrante degli atti attestanti *erga omnes* la composizione oltre che del nome civile, dei suoi attributi.

Ed infatti il Marzotto, ottemperando alla norma, benchè sopraggiunta dopo la concessione del titolo nobiliare attribuitogli con decreto reale 25 maggio 1939, ebbe a provvedere alla registrazione, come risulta dagli atti di nascita proprio e dei suoi discendenti (v. doc. 5 primo grado dell'attore).

Allo stesso obbligo era parimenti tenuto il Trissino, tanto più che il decreto di riconoscimento del diritto al titolo, emesso il 24 aprile 1941, era successivo all'entrata in vigore dell'ordinamento dello stato civile e ricadeva a maggior ragione nell'ambito del già citato art. 89.

In presenza delle predette norme deve ritenersi che già allora, onde poter esperire l'azione per usurpazione di titolo fosse necessaria la previa registrazione dello

stesso in calce agli atti di nascita, trattandosi bensì di diritti privati, ma aventi riflessi pubblicistici sanciti appunto dall'ordinamento dello stato civile, attesa l'esigenza collettiva di contraddistinguere con tutti i suoi elementi la persona nella vita pubblica e privata.

Entrata in vigore la disposizione XIV delle norme transitorie e finali della Costituzione per cui, pur disconosciuto ogni valore ai titoli nobiliari, venne stabilito che «...i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome...» ne consegue che anche il predicato in questione al Trissino spettante, divenuto *ope legis* parte integrante del suo nome civile, dovesse soggiacere alle norme sulle rettifiche ed aggiunte di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del cod. civ.

A tanto il Trissino era tenuto a provvedere, onde poter legittimamente esperire contro i terzi l'azione per usurpazione di nome, e doveva documentalmente dimostrare di essere in possesso di tale requisito sin dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo alla lite, solo da tale produzione potendosi desumere la sussistenza di un diritto perfetto al predicato di cui si discute, quale elemento entrato a far parte integrante del nome, risultante dai pubblici registri.

E tanto basterebbe a respingere le istanze del Trissino.

Ma tuttavia è il caso, per completezza di motivazione, di procedere ad ulteriori considerazioni.

Si obietta, in secondo luogo, che essendo stato il titolo nobiliare concesso al Trissino solo col decreto reale 24 aprile 1941, non può ritenersi che lo stesso avesse giuridica esistenza prima del 28 ottobre 1922, talchè, in ogni modo, neppure a lui spetta il diritto al predicato, e non gli compete, di conseguenza, il potere di contestarne l'uso altrui.

Ritiene al riguardo la Corte che debbasi distinguere tra titolo inesistente e titolo riconoscibile.

Quest'ultimo, per sè, esisteva e solo ne occorreva il riconoscimento.

La disposizione XIV intese eliminare, ad ogni effetto, i titoli nobiliari conferiti dal fascismo, e perciò, tale essendo la *ratio* della norma, non può ritenersi che essa

abbia voluto parimenti colpire quei titoli e predicati che possedendo i requisiti idonei al loro riconoscimento già prima di tale data, abbiano ottenuta la sanzione sovrana dopo la stessa e prima dell'entrata in vigore della Costituzione (art. 13 segg. r. d. 21 gennaio 1929 n. 61).

Infatti mentre il conferimento era diretto a creare *ex novo* una nobiltà prima inesistente, il riconoscimento mirava ad accertare la sussistenza dei requisiti già dal titolare posseduti, e concretavasi, in definitiva, in una ratifica ufficiale con la conseguente iscrizione nel libro d'oro della nobiltà; e pertanto anche i riconoscimenti avvenuti dopo il 28 ottobre 1922, in virtù di titoli anteriormente ottenuti, conservarono la loro validità ai fini della attribuzione del diritto al predicato cognomizzato riconosciuto dalla Costituzione.

E poichè nel caso il decreto reale 24 aprile 1941 non fece che riconoscere i titoli dell'antica nobiltà dal Trissino posseduti e documentati all'atto della domanda, l'eccezione non regge.

A tal punto va esaminata la terza questione dibattuta tra le parti e cioè se sussista o meno confondibilità, e perciò usurpazione, di predicati. Il Trissino, con dettagliata cronistoria, afferma che il predicato nobiliare, pervenutogli *iure haereditatis*, risale all'investitura del 4 aprile 1526 e venne via via riconosciuto dalle autorità del tempo sino al 1866, assumendo che lo stesso comprendeva, ed a suo avviso comprende, 11 feudi, tra i quali figurano altresì quelli di Valdagno e Castelvecchio, gli stessi, cioè, che vennero attribuiti al Marzotto e dallo stesso usati.

Ma il richiamo a tale pur interessante cronistoria — che non viene peraltro sorretta da documentazione alcuna — non giova allo scopo.

L'unico titolo valido è ormai il decreto del 1941 che riconobbe spettare al Trissino «...i titoli di conte di Valdagno, Trissino e terre annesse...».

Che dal punto di vista storico ed araldico coll'espressione «terre annesse» siasi inteso, cessata la ragione originaria dell'esercizio di un potere feudale e perciò della specificazione dei territori dominati, sintetizzare, dopo

il nome di Valdagno, tutti gli altri, può anche concedersi, ma così ormai formulata l'attribuzione del titolo, essa è venuta ad assumere una determinata efficacia formale, cristallizzandosi, per così dire, nella particolare enunciazione fattane dal decreto reale, così ormai immutabilmente destinata a contraddistinguere il titolo nobiliare, talchè torna impossibile, mancandone la testuale indicazione, ricomprendervi anche la parola Castelveccchio onde lamentarne l'altrui appropriazione, potendo la stessa verificarsi in rapporto ad un attributo esplicito e letterale, e non già ad un sottinteso storico.

I due predicati vanno perciò posti a confronto così come sono letteralmente formulati ed allora è evidente come torni per certo inconfondibile l'espressione «... di Valdagno, Trissino e terre annesse...» con l'altra «... di Valdagno e Castelveccchio...» ciascuna considerata nel suo complesso, in via unitaria.

Non è dato pertanto parlare di usurpazione laddove neppure sussiste possibilità di confusione.

Pertanto, anche non reggesse la prima tesi già accolta dalla Corte, della mancata prova del diritto al predicato cognomizzato mediante la produzione del relativo atto dello stato civile, la domanda del Trissino non può trovare accoglienza per inconfondibilità dei predicati.

Caduti così i presupposti formali e sostanziali indispensabili a sorreggere l'azione, cade ogni ragione per indagare sull'esistenza d'un pregiudizio, come ritenne invece di fare il Tribunale.

Indubbiamente, a norma dell'art. 7 cod. civ., perchè usurpazione, giuridicamente rilevante, sussista, non basta la mera assunzione del nome altrui, ma necessita dimostrare il verificarsi d'un pregiudizio economico o morale, attuale od eventuale, conseguente all'indebito uso del nome, ma è ovvio che l'indagine presuppone la sussistenza del diritto al nome, perfetto in ogni suo requisito, e l'idoneità dell'uso altrui a consumare l'usurpazione.

Cade con ciò ogni questione sul pregiudizio e sul danno, e cadono altresì tutte le altre istanze dal Trissino proposte.

Il Tribunale ebbe, è vero, ad egualmente dichiarare

l'illegittimità dell'uso del predicato di cui trattasi, ad inibirne l'ulteriore adozione, ad ordinare all'ufficiale di stato civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita, ma tali pronunce ebbero luogo in esclusiva funzione delle domande formulate dal Pubblico Ministero, e non già di quelle avanzate dal Trissino.

Ed invero, come già la Corte ebbe a rilevare con la sua precedente sentenza, il Pubblico Ministero ben poteva procedere in via autonoma (art. 165 segg. ord. st. civ., 6 codice civile, 70 n. 1 cod. proc. civ.) per ottenere le stesse declaratorie nei confronti del Marzotto, ed a nulla rileva che le abbia chieste in via di intervento nel presente processo, nel quale ebbero così a spiegarsi, in via concorrente, ma rispettivamente distinta ed autonoma, il privato interesse del Trissino e quello del Pubblico Ministero.

Ed allora, se così è, una volta riconosciuto che le domande del Trissino, proposte ad esclusiva tutela del suo personale interesse, sono infondate, per lui la lite è perduta, non potendo egli trarre argomento alcuno di vittoria dal fatto che il Marzotto abbia aderito alle istanze del Pubblico Ministero, quando risulta che egli ebbe ad espressamente dichiarare di mantener ferma la sua opposizione alle tesi ed istanze tutte dell'attore, e di aver voluto e dovuto attendere che le istanze fossero formulate dal Ministero Pubblico, cui solo competeva il diritto di proporle, ed avendo d'altro canto sin dall'inizio della lite riconosciuto che il suo predicato ricadeva nel disposto della norma costituzionale (v. p. 3 comp. risposta primo grado) la cui applicazione non poteva peraltro essere dal Trissino utilmente invocata.

Tali considerazioni consentono di affermare che, mancando ogni soccombenza del Marzotto nei confronti del Trissino, le spese del giudizio, erroneamente instaurato e coltivato, devono tutte gravare su questo ultimo (art. 91 cod. proc. civ.) e sotto tale profilo la sentenza, in accoglimento dell'appello incidentale, dev'essere riformata essendo inesatto il rilievo dal Trissino proposto che due capi della sua domanda furono accolti, trattandosi invece, ripetesì, di pronunce emesse non già in funzione

di un diritto riconosciutogli, ma esclusivamente in conseguenza dell'azione spiegata dal Pubblico Ministero, inseritosi nel giudizio a titolo proprio. — *Omissis*.

(1-4) 1. La sentenza della Corte d'appello di Venezia ha ribadito, in questa interessante pronuncia, alcune massime che già potevano dirsi acquisite nella patria giurisprudenza, in materia araldica, a far tempo dall'entrata in vigore (1° gennaio 1948) dell'attuale Costituzione repubblicana ⁽³⁾.

I punti decisi sono i seguenti: a) l'autorità giudiziaria è tutt'ora competente a giudicare della «spettanza» di un titolo nobiliare (in base alla successione predisposta dall'originaria concessione e dalle leggi araldiche pre-unitarie e del Regno d'Italia) ai soli fini di accertare la titolarità del predicato annessovi; b) il predicato nobiliare fa ora «parte del nome» e quindi è soggetto alle azioni concesse a tutela del nome (art. 7 del cod. civ.), ivi compresa l'azione per usurpazione di nome; c) tanto il diritto a «cognomizzare» un predicato nobiliare, quanto il diritto ad esperire un'azione in difesa del predicato «cognomizzato», competono *esclusivamente* a colui che sia titolare di un titolo nobiliare con predicato *esistente* prima del 28 ottobre 1922 (ancorchè *riconosciuto* dalla Consulta Araldica ed iscritto nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana dopo tale data) e non a colui che ebbe *concessione ex novo* del titolo con predicato dai Re d'Italia dopo il 1922; d) l'azione di usurpazione di nome, estesa ai predicati in quanto «parti del nome», protegge l'*esclusività* dell'uso del predicato in favore del suo titolare contro ogni altro soggetto che indebitamente ne faccia uso; e) detta azione è esperibile in quanto si verifichino le seguenti condizioni: 1) che il convenuto usi *indebitamente* il predicato conteso, cioè non abbia diritto a portarlo pubblicamente, o non abbia *ulteriormente* tale diritto, in base alle leggi vigenti nello Stato; 2) che si provi il dolo o almeno la colpa nell'uso illecito del nome altrui per parte del convenuto; 3) che si accerti un *pregiudizio* effettivo in capo all'attore, cioè si riscontri un danno nei suoi riguardi, quale potrebbe

⁽³⁾ V. in materia: CANSACCHI, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari e la loro tutela giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 1954, IV, pag. 193 e segg. con i molti richiami in dottrina e giurisprudenza.

V., più recentemente, CANSACCHI, *Azione di reclamo di predicato*, in *Foro pad.*, 1955, IV, pag. 17 e segg.; *Id.*; *L'azione di reclamo di predicato e la nuova Costituzione italiana*, in *Giur. it.*, 1955, I, 2, pag. 245 e segg.; MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari e la Costituzione italiana*, Milano, 1957, pag. 2 e segg.; BUCCINO, *La XIV disposizione transitoria e finale della nuova Costituzione e la cognomizzazione dei predicati*, Napoli, 1957, pag. 61 e segg.

essere la generata confusione sull'identità di due persone (attore e convenuto) in conseguenza dell'uso del medesimo predicato ⁽³⁾.

Condivido il giudizio della Corte su questi punti, rimanendo per più dettagliati ragguagli a quanto da me e da altri venne scritto in materia ⁽³⁾. Ritengo, invece, di dovermi soffermare su altri aspetti marginali della pronunzia della Corte, aspetti che mi risultano «nuovi» in giurisprudenza e in dottrina e rispetto ai quali, almeno parzialmente, dissento dalle affermazioni dell'organo giudiziario veneto.

* * *

2. La Corte di Venezia ha ritenuto che non possa esperire azione di usurpazione di predicato chi non dimostri previamente, con la presentazione dell'atto di nascita, di avere «cognomizzato» il predicato, oggetto di usurpazione. Non sarebbe, cioè, sufficiente, secondo la Corte, che il titolare del predicato sia stato regolarmente iscritto (s'intende con titolo nobiliare e annesso predicato) nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana (approvato con r. d. 7 dicembre 1933) in ottemperanza alle statuizioni dell'antecedente ordinamento nobiliare monarchico (v. art. 1 del r. d. l. 20 marzo 1924, n. 442, in base al quale nessuno poteva far uso di attribuzioni nobiliari se non fosse regolarmente iscritto nei Registri della Consulta Araldica e nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana); egli avrebbe avuto l'«obbligo», dopo aver ottenuto il riconoscimento del titolo con predicato da parte della Consulta Araldica del Regno, di farne fare annotazione a margine del proprio atto di nascita (in base all'art. 89 n. 8 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con r. d. 9 luglio 1939, n. 1238) e, soltanto in seguito a questa formalità, il predicato sarebbe divenuto «parte integrante del suo nome civile» e come tale «tutelato *erga omnes*». Non mi pare che queste proposizioni siano esatte. Anzitutto, nell'ambito dell'ordinamento dello stato civile, regolato dal suddetto r. d. del 1939, non si ravvisava, a carico del nobile che avesse ottenuto il riconoscimento o la concessione di un titolo nobiliare, il «dovere» di annotazione della ottenuta distinzione nobiliare negli atti dello stato civile. Si trattava di una «facoltà», non di un «obbligo»; infatti la maggior parte dei nobili italiani non si era avvalsa di questa facoltà, bastandole, per il pubblico e legittimo uso dell'attribuzione nobiliare, l'iscrizione della medesima nel-

⁽³⁾ Sull'azione di usurpazione v. partic. CANSACCHI, *La cognomizzazione cit.*, pag. 203 e segg.; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1950, pag. 212 e segg.; MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari cit.*, pag. 152 e segg.

⁽⁴⁾ V. nota 1 e la dottrina e la giurisprudenza ivi richiamate.

L'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana. Si tenga anche conto che l'annotazione a margine dell'atto di nascita del provvedimento di riconoscimento o di concessione di un titolo nobiliare con predicato non generava, di per sé, la «cognomizzazione» del predicato; per quest'ultima specifica variazione occorre un provvedimento di rettifica di cognome, sotto forma di sentenza di rettifica o almeno di decreto di rettifica del p. m. ⁽⁴⁾.

Ma il punto più discutibile della sentenza veneta è il seguente: che all'esperibilità dell'azione di usurpazione di predicato sia condizione pregiudiziale l'avvenuta cognomizzazione del predicato nell'atto dello stato civile, non essendo sufficiente la sua annotazione nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana. Occorre premettere che nell'ordinamento monarchico la menzione dei titoli nobiliari ed annessi predicati nell'Elenco Nobiliare, predisposto dalla Consulta Araldica, costituiva *condizione necessaria e sufficiente* per rendere legittimo l'uso della relativa distinzione nobiliare a favore di colui il cui nominativo figurava nel registro stesso. Le indicazioni contenute nell'Elenco Ufficiale Nobiliare avevano piena efficacia *erga omnes*, tanto che i pubblici funzionari, gli ufficiali di stato civile e i notai dovevano ottemperare alle medesime, e *ad esse sole*, per riportare le generalità degli interessati ⁽⁵⁾. Nella vigenza dell'ordinamento nobiliare monarchico colui che aveva ottenuta l'annotazione a suo favore, nell'Elenco Ufficiale Nobiliare, di un titolo con predicato, poteva esperire l'azione

⁽⁴⁾ In base al combinato disposto degli art. 89 e 175 dell'ordinamento dello stato civile italiano del 1939, l'ufficiale di stato civile poteva essere richiesto di annotare a margine dell'atto di nascita del richiedente il provvedimento conferente al medesimo un titolo nobiliare con predicato; l'annotazione non modificava, però, il cognome del richiedente. Per ottenere questo maggiore effetto, cioè la «rettifica» del cognome mediante il suo completamento con il predicato nobiliare, occorre una sentenza di rettifica (ai sensi dell'art. 167 dell'ordinamento suddetto). Si era anche ammesso — con lata interpretazione — che a domanda dell'interessato e su proposta dell'ufficiale di stato civile, il p. m., sul fondamento del certificato della Consulta Araldica accertante la spettanza di un titolo con predicato, potesse ordinare con suo decreto all'ufficiale di stato civile l'annotazione in calce del provvedimento nobiliare, nonchè la rettifica del cognome mediante l'aggiunta del predicato (art. 175 e segg. dell'ordinamento suddetto).

⁽⁵⁾ L'art. 4 del r. d. l. 20 marzo 1924, n. 442 statuisce: «i notai, gli ufficiali dello stato civile e tutti gli altri pubblici ufficiali non possono attribuire ad alcuno in atti pubblici o in qualsiasi atto o documento di carattere ufficiale titoli o attributi nobiliari, se non risultino appartenenti all'interessato dagli elenchi indicati nell'articolo precedente (cioè negli elenchi della Consulta Araldica)». Circa il valore attuale dei Registri Nobiliari v. MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari* cit., pag. 189 e segg.

di usurpazione, sia in oggetto al titolo, sia al predicato contro gli eventuali usurpatori dei medesimi, ancorchè il predicato usurpato non figurasse congiunto al cognome negli atti dello stato civile ⁽⁶⁾. Tutto ciò premesso, ci si può chiedere se l'entrata in vigore dell'art. XIV delle disposizioni finali della Costituzione abbia abrogata l'antecedente legislazione, nel senso di togliere ogni efficacia all'Elenco Ufficiale Nobiliare di cui, si è più sopra parlato. A me pare che all'art. XIV non si possa far risalire un effetto così esteso. L'art. XIV, costituendo una disposizione abolitrice o limitatrice di diritti soggettivi dei cittadini, deve interpretarsi restrittivamente e cioè non estendersi al di là dell'oggetto da esso chiaramente individuato ed oltre gli effetti cui esso letteralmente tende; ne consegue che se la detta disposizione può logicamente interpretarsi nel senso di aver tolto efficacia all'Elenco Ufficiale Nobiliare per quanto si riferisce all'attribuzione ufficiale dei titoli nobiliari (ora non più riconosciuti dallo Stato), non può altrettanto affermarsi per quanto riguarda i predicati, essendo, anzi, questi dalla disposizione costituzionale esplicitamente conservati e riconosciuti come parti del nome. L'Elenco Ufficiale Nobiliare conserva quindi, anche nell'attuale ordinamento repubblicano, la residua efficacia di documentare ufficialmente, mediante le sue annotazioni, la spettanza dei predicati in capo ai soggetti ivi nominati e la legittimità dell'uso pubblico, cioè *erga omnes*, dei predicati stessi da parte dei rispettivi titolari. L'esattezza di quanto veniamo esponendo risulta da questa stessa circostanza: ancora attualmente gli ufficiali di stato civile, nel registrare i cognomi dei nati, si riferiscono all'Elenco Nobiliare, rimasto in dotazione dell'ufficio, per accertare la legittima spettanza del predicato nella famiglia paterna del neonato. Non pare quindi esatta l'interpretazione eccessivamente restrittiva seguita dalla Corte veneziana.

* * *

3. Un secondo punto degno di nota concerne la «confondibilità» del predicato. La Corte ha esattamente ritenuto che

⁽⁶⁾ Ciò si argomenta chiaramente dall'art. 1 e segg. del r. d. l. 20 marzo 1924, n. 442. Anche chi non fosse ancora iscritto nel Registro della Consulta Araldica poteva, però, esperire un'azione di usurpazione di titolo nobiliare contro il preteso usurpatore, sia che questi già figurasse iscritto nel suddetto Registro con il titolo contestato, sia che non vi risultasse. La relativa contestazione, in base all'art. 2 del r. d. sumenzionato, doveva seguire con il necessario contraddittorio dell'Ufficio della Consulta Araldica, in rappresentanza della Regia Prerogativa. La sentenza, passata in giudicato, faceva stato anche nei confronti della Consulta Araldica e questa era obbligata a provvedere alle conseguenziali iscrizioni.

l'azione di usurpazione sia esperibile soltanto in quei casi in cui il predicato usato dal presunto usurpatore appaia «confondibile» con quello legittimamente appartenente all'attore. Occorre, però, approfondire gli estremi di questa «confondibilità». Una tesi restrittiva potrebbe giungere a questa soluzione: di ritenere non confondibili due cognomi, allorché essi, pur portando congiunto il medesimo predicato, siano rispettivamente diversi (in questo senso il cognome «Trissino di Valdagno» sarebbe diverso dal cognome «Marzotto di Valdagno»). La Corte ha implicitamente respinto questa tesi, ammettendo che, anche in regime repubblicano, possa esistere un'autonomia indicativa del predicato rispetto al cognome (analogamente aveva deciso in questo senso la Corte di Cassazione, Sezione 1^a, in una recente sentenza del 16 febbraio 1956, per ora inedita, in causa Rocco-Ferrante). Condivido questa opinione giacché, seppure disgiunto dal cognome, il predicato conserva una propria individualità segnaletica, onde la sua mesimezza in capo a due persone può integrare gli estremi di quella confusione fra soggetti, che giustifica l'azione di usurpazione. Mi pare esatta anche un'ulteriore considerazione della sentenza: che per l'accertamento della confondibilità fra due predicati debba aversi unicamente riguardo all'espressione geografica del predicato e non al suo substrato storico e feudale. Agli effetti della difesa del nome, il predicato non interessa più come prova di un'antica estrinsecazione di potere feudale su di una data località, ma unicamente come elemento individuatore di una data famiglia. Quindi se in regime feudale, od anche soltanto nobiliare, sarebbe apparso incongruo ammettere che due differenti famiglie potessero avere l'esercizio di poteri feudali concorrenti sulla stessa terra ⁽¹⁾ (onde se il feudo dei Trissino comprendeva le due signorie di Valdagno e di Castelvecchio, queste non avrebbero potuto essere successivamente concesse dal Sovrano ai Marzotto), tale incongruenza veniva ad essere irrilevante nell'ambito della difesa del nome, ove si riguarda soltanto la «formula letterale» del predicato e la sua suscettibilità di ingenerare confusione di persona nella vita di relazione.

Senonché la Corte di Venezia è andata più oltre: essa ha negato la confondibilità fra due predicati, ancorché costituiti dal nome di una stessa località geografica, allorché questa località appare, nella dizione formale dell'intitolatura nobiliare, accompagnata da altri luoghi rispettivamente

⁽¹⁾ Si noti, però, che nell'ordinamento nobiliare monarchico si erano verificati numerosi casi di titoli appartenenti a diverse famiglie ed appoggiati sullo stesso predicato; negli ordinamenti feudali non era stato neppure raro il caso di feudi appartenenti contemporaneamente a diverse famiglie (le quali esercitavano sul feudo i poteri feudali in comunione oppure frazionalmente).

diversi (predicato dell'attore: di Valdagno, Trissino e terre annesse; predicato del convenuto: di Valdagno e Castelvecchio). Non condivido questa considerazione, ancorché riconosca che non vi sia «confondibilità» fra le formule grafiche dei due predicati. A mio parere l'argomentazione giuridica avrebbe dovuto essere un'altra: nei casi di pluralità di predicati o di predicato formato da una sequenza di luoghi, ciò che assume natura giuridica di cognome è il così detto «predicato d'uso», cioè quell'unica località, accompagnata dalla particella «di», che si è consolidata nel tempo come indicativa dell'origine territoriale della famiglia. Questa sola località, e non le altre eventualmente formanti la formula araldica dell'intitolatura dell'attore, costituisce il predicato «parte del cognome» ed a questa sola si deve, pertanto, avere riguardo, in caso di azione giudiziaria per usurpazione di nome al fine di accertare l'estremo della «confondibilità» fra predicati. In conseguenza, la Corte avrebbe dovuto farsi carico di un'ulteriore ricerca: se, a parte l'intitolatura araldica dei due antagonisti, il predicato «di Valdagno» fosse apparso il *predicato d'uso* della famiglia Trissino e se questo stesso predicato fosse pure stato abitualmente portato dalla famiglia Marzotto, come completamento del proprio cognome, in seguito alla concessione regia del 1939 ⁽²⁾.

* * *

4. Un ulteriore punto merita accurata disamina: quello relativo alla partecipazione del pubblico ministero alle controversie in tema di usurpazione di predicato e ai suoi poteri in giudizio. La giurisprudenza italiana pare orientata a considerare i giudizi, in cui si contende sulla «spettanza» di un predicato, come questioni di stato, rispetto alle quali si rendono necessarie la presenza e le conclusioni del p. m. Ritengo che questa giurisprudenza sia fondata soltanto in quelle fattispecie — come l'attuale — in cui si tende, con conclusione specifica, a modificare il cognome, posseduto da un soggetto, agli effetti dello stato civile; non, invece, in quelle in cui si tende soltanto a far cessare la turbativa dell'uso indebito del predicato da parte di un soggetto, senza richiedere variazioni alla grafia

⁽²⁾ Sulle varie specie di predicati e sulle difficoltà inerenti alla loro cognomizzazione, v. MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari* cit., pag. 58 e segg.

Ai titoli e predicati «d'uso» si riferivano esplicitamente gli art. 10 e 48 del r. d. 7 giugno 1943, n. 651 approv. l'ultimo ordinamento nobiliare italiano; da questi articoli si deduce che l'ordinamento suddetto considerava soltanto il «predicato d'uso» come «parte» del cognome familiare.

del cognome, quale registrata negli atti di stato civile, sia in capo all'attore, che al convenuto ⁽⁹⁾.

La sentenza veneta ha ritenuto — penso esattamente — che soltanto al p. m., e non al privato, compete l'azione diretta a far cancellare dagli atti dello stato civile i predicati conferiti dal Sovrano dopo il 28 ottobre 1922. Dato e non concesso — come vedremo in seguito — che l'art. XIV delle disposizioni finali della Costituzione debba interpretarsi nel senso che l'ulteriore uso, dopo il 1° gennaio 1948, di un predicato conferito dal Re d'Italia posteriormente al 28 ottobre 1922 sia contrario all'«ordine pubblico» della Repubblica italiana, tale azione a carattere pubblicistico rientrerebbe nell'esclusiva competenza del p. m., quale organo statale preposto alla vigilanza e all'eventuale correzione degli atti dello stato civile, e non certo in quella di un privato. Il privato potrà far valere interessi propri e diretti, non quelli superiori ed indifferenziati pertinenti allo Stato ed alla comunità dei cittadini.

Non condivido, però, la favorevole opinione della Corte veneta sull'esperibilità di siffatta azione di cancellazione di predicato da parte del p. m.

Riterrei esatto che il p. m., richiamandosi all'art. XIV più sopra ricordato, possa opporsi attualmente all'eventuale azione giudiziaria di un privato, diretta a cognomizzare un predicato al medesimo concesso dal Re d'Italia fra il 1922 e il 1946, giacché l'art. XIV esclude chiaramente dalla cognomizzazione siffatti predicati e l'art. XIV su questo punto integra una disposizione immediatamente precettiva. Non mi pare, invece, possa ammettersi un'azione autonoma del p. m. diretta alla cancellazione del predicato, concesso dopo il 1922, qualora esso sia già stato cognomizzato negli atti dello stato civile. Nè la lettera, nè lo spirito dell'art. XIV mi pare consentano un'interpretazione tanto lata e gravida di incresciose conseguenze.

La lettera dell'art. XIV, dichiarando che «i predicati esistenti anteriormente al 1922 valgono come parte del nome», pare abbia inteso riferire il verbo «valgono» al momento in cui la Costituzione sarebbe andata in vigore; il disposto costituzionale avrebbe così alluso alle pratiche di cognomizzazione di predicato che si sarebbero esperite dopo il 1° gennaio 1948, e non si sarebbe, invece, riferito alle cognomizzazioni già avvenute le quali, essendosi ormai esaurite, non interessavano la riserva del Costituente.

In secondo luogo non è corretto interpretare una disposizione legislativa in senso retroattivo, come abolitrice di

⁽⁹⁾ V. sull'azione di stato in tema di predicati: CANSACCHI, *La cognomizzazione cit.*, pag. 200 e segg.; DE CUPIS, *I diritti della personalità cit.*, pag. 231; MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari cit.*, pag. 155 e segg.

diritti quesiti, quando questa interpretazione non è resa necessaria dal chiaro contesto e dallo spirito della disposizione; nella fattispecie, ove si desse all'art. XIV una siffatta portata, si verrebbe appunto a privare un notevole numero di individui di una parte del proprio cognome, sopprimendo, in loro danno, un «diritto quesito» al medesimo. Ed ancora: tale interpretazione porrebbe in contrasto l'art. XIV con un altro articolo della Costituzione, il 22, il quale recita: «nessuno può essere privato, per motivi politici, del nome». È noto principio di ermeneutica giuridica di rifuggire da interpretazioni che pongono in contraddizione due norme dello stesso testo legislativo, tanto che, applicandosi l'una, l'altra sarebbe disattesa.

Più grave ancora mi parrebbe il contrasto fra il risultato pratico cui si perverrebbe e lo spirito animatore dell'art. XIV.

Dai lavori preparatori di quest'articolo, ancorchè poco chiari e spesso contraddittori, si evince che l'esclusione dei predicati concessi dopo il 1922 dalla cognomizzazione fu intesa come sanzione contro il fascismo, il quale regime aveva largheggiato nel procacciare titoli con predicato ai gerarchi ⁽¹⁰⁾. Orbene: se tutti i predicati concessi dopo il 1922, e già cognomizzati allo stato civile, dovessero essere soggetti ad un'azione pubblica di cancellazione, si verrebbe al risultato paradossale, e non certo previsto dai Costituenti, di privare di una parte del cognome e con procedura ignominiosa, persone che hanno largamente benemerito dalla Patria, che non hanno avuto affatto il predicato per meriti fascisti e che nel predicato conservavano il simbolo del loro merito. Basti, qui, rilevare che, in forza di questa interpretazione, dovrebbero essere soppressi con azione giudiziaria d'ufficio i predicati concessi a molti generali della guerra 1914-18, a numerosi diplomatici, governatori, prefetti, a benemeriti industriali, ad insigni scienziati, a filantropi, ecc.!

Vi è ancora un ulteriore argomento in contrario: l'azione ufficiosa del p. m., in materia di modificazione di cognomi, è tutt'ora regolata dall'art. 165 e segg. dell'ordinamento dello stato civile del 1939; l'art. 165 ammette quest'azione soltanto se «richiesta dall'interesse pubblico». Può dirsi, allora, che l'esclusione dalla cognomizzazione disposta dall'art. XIV accerti un «interesse pubblico», cioè un interesse superiore dello Stato, alla cancellazione d'ufficio dei predicati posteriori al 1922? Non mi pare che il testo legislativo consenta siffatta illazione.

Occorre anche osservare che, in sede di approvazione della formula attuale dell'art. XIV, fu bocciata una pro-

⁽¹⁰⁾ V. i lavori preparatori dell'art. XIV riportati compiutamente dal MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari cit.*, pag. 28 e segg.

posta diretta a comminare una pena a coloro che seguitassero a fregiarsi di titoli o di predicati concessi in periodo fascista; l'avere esplicitamente esclusa l'azione penale, significa che i Costituenti non ravvisarono nell'uso di tali attributi la lesione di un interesse pubblico; non si potrebbe quindi includere il caso in esame nella dizione dell'art. 165 dell'ordinamento dello stato civile.

Se poi — in denegata ipotesi — si dovesse interpretare l'art. XIV delle disposizioni finali della Costituzione in senso così esteso, questa interpretazione, relativamente alla configurabilità di un'azione ufficiosa di cancellazione di predicato da parte del p. m., assumerebbe soltanto, nell'economia dell'articolo, carattere programmatico, non ancora precettivo. Soltanto una legge ordinaria del Parlamento, regolante minutamente le condizioni e i limiti di quest'azione, potrebbe divenire operante nei confronti della Magistratura.